



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it

C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



Circolare n. 36
Del 02/10/2019

Destinatari:
Collaboratori scolastici

Sede via De Nicola
Sede via Campanella
AI DSGA

e p.c. al Personale Docente

Oggetto: assistenza materiale all'uso dei servizi igienici e cura igiene personale alunni disabili – precisazioni.

Poiché la scrivente ha rilevato come sulla questione in oggetto ci siano presso il personale ancora dubbi e incomprensioni che generano situazioni molto spiacevoli nei riguardi di un'utenza come quella costituita da bambine e bambini con gravi disabilità, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.

1. *Rientra tra le mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità.*

La **Tabella A – profili di area del personale ATA** (tabella A allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 29 novembre 2007) prevede, in riferimento al profilo di area A (collaboratore scolastico):

*Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.***

L'art. 47 (Compiti del personale ATA) del medesimo contratto prevede a sua volta:

1. *I compiti del personale ATA sono costituiti:*

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da **incarichi specifici** che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di **responsabilità ulteriori**, e dallo **svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio**, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività (Vedi ns. prot. 5690 dell'11/09/2019).

2. **La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico**, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2019/20 sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. **Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.**

In tal senso l'art. 7 (Posizioni economiche per il personale ATA) del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005** del personale del comparto scuola prevede, al comma 3:

*Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, **sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili** e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03.*

Tali disposizioni sono state ribadite, ultimamente, anche dal **Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017**, art. 3, comma 2 c):

*Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei **collaboratori scolastici** nella scuola statale anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza previsti dal profilo professionale**, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica.*

Occorre, infine, ricordare alcune **pronunce giurisprudenziali**, tra le quali, in particolare, la Sentenza n. 22786/16, depositata il 30 maggio 2016, con la quale la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato una **condanna penale** per «*rifiuto d'atti d'ufficio*» ad alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa.

L'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità rappresenta un compito gravoso e di rilevante responsabilità.

Tale forma di assistenza riveste per svariate ragioni una valenza educativa molto importante per le alunne e gli alunni con gravi disabilità. Non si tratta, infatti, solo di assicurare la pulizia e il benessere fisico ad una persona non autonoma, ma di aiutarla nel suo percorso di crescita verso una sempre maggiore autonomia nei limiti, comunque, delle capacità possedute.

È necessario, poi, rilevare come questa funzione possa risultare particolarmente faticosa in presenza di gravi forme di disabilità, di alunne ed alunni più grandi, di più di un alunno o di un'alunna con tali necessità all'interno dello stesso plesso.

Tali caratteristiche del compito richiedono, giustamente, un adeguato riconoscimento professionale ed economico.

Il compito deve essere svolto all'interno di un clima di collaborazione finalizzata alla crescita della persona.

Proprio per le sue caratteristiche di rilevante responsabilità educativa, esso richiede la collaborazione di tutti coloro che si occupano dell'alunna o dell'alunno disabile. La conquista dell'autonomia nel controllo degli sfinteri e nella cura della propria persona costituisce, infatti, un importantissimo obiettivo educativo che contribuisce in maniera determinante alla maturazione dell'autocontrollo, dell'identità personale e delle relazioni con gli altri. Spetterà alle intese stabilite all'interno dei gruppi individuare le modalità per la gestione delle singole situazioni.

È evidente poi che il compito non potrà essere delegato ad una singola persona ma condiviso tra più collaboratori in modo da assicurare il servizio costantemente.

Come adeguatamente specificato dall'art. 47 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 29 novembre 2007, nonché dall'art. 7 del C.C.N.L. per il secondo biennio economico 2004-2005, dall'articolo 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008 il riconoscimento professionale ed economico di tale compito va ricondotto all'interno degli incarichi specifici e delle posizioni economiche previste dal citato art. 7.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Triolo